3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 ottobre 1988** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1988, n. **16.**

Inserimento del comune di Arcevia nell'ambito territoriale n. 8 e dei Comuni di Mergo e Rosora nell'ambito territoriale n. 10. Modificazioni delle leggi regionali 3 novembre 1978, n. 21 e 12 marzo 1980, n. 10 . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. **17.**

Bilancio di previsione per l'anno 1988 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990 . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1988, n. **18.**

Contributi nelle spese di gestione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. **19.**

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1988, n. **20.**

Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1988, n. **21.**

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1986 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1988, n. **22.**

Completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. **23.**

Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali . . . . . Pag. 10

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. **11.**

Celebrazione del terzo centenario della elezione del Cardinale Vincenzo Maria Orsini, Papa Benedetto XIII, ad arcivescovo di Benevento . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. **12.**

Celebrazioni per il secondo centenario della morte di S. Alfonso Maria de Liguori . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. **13.**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 . . Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1988, n. **44.**

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 45.

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle aziende autonome del turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 46.

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 47.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 48.

Nuove norme in materia di diritto allo studio . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 49.

Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 50.

Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento. Pag. 30

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1988, n. 16.

Inserimento del comune di Arcevia nell'ambito territoriale n. 8 e dei comuni di Mergo e Rosora nell'ambito territoriale n. 10. Modificazioni delle leggi regionali 3 novembre 1978, n. 21 e 12 marzo 1980, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 58 del 23 maggio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Gli ambiti territoriali n. 8, n. 10 e n. 11 di cui all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1978, n. 21 concernente «Delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari» sono modificati come segue:

a) n. 8: Senigallia, Arcevia, Castelcolonna, Corinaldo, Monteradо, Ripe, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti;

b) n. 10: Belvedere Ostrense, Monsano, Morro d'Alba, San Marcello, Castelplanio, Mergo, Rosora, Castelbellino, Montecarotto, Monteroberto, Maiolati Spontini, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Jesi Filottrano, Santa Maria Nuova, Apiro, Cupramontana, Poggio S. Vicino, Staffolo, Cingoli;

c) n. 11: Serra S. Quirico, Sassoferrato, Genga, Fabriano, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Matelica.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 le parole «zona F» sono soppresse.

Art. 3.

1. Fino al rinnovo dei rappresentanti dei comuni in seno alle assemblee generali delle associazioni dei comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e della legge regionale 24 maggio 1986, n. 11, nell'ambito territoriale n. 8 l'assemblea generale dell'associazione dei comuni è integrata dagli attuali rappresentanti del comune di Arcevia nel consiglio della comunità montana «zona F» e nell'ambito territoriale n. 10 l'assemblea generale dell'associazione dei comuni è integrata dagli attuali rappresentanti dei comuni di Mergo e Rosora nel consiglio della stessa comunità montana «zona F».

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione determina il numero dei rappresentanti di ciascun comune in seno all'assemblea dell'associazione dei comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11, secondo le modalità previste dalla legge regionale 24 maggio 1986, n. 11.

3. L'assemblea dell'associazione dei comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11 e gli organi di gestione sono eletti entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il personale adibito ai presidi e servizi sanitari nei comuni di Arcevia, Mergo e Rosora è assegnato alle U.S.L. nel cui ambito territoriale i comuni stessi entrano a far parte.

2. I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di proprietà dei comuni di Arcevia, Mergo e Rosora sono affidati alla gestione delle U.S.L. nel cui ambito territoriale i comuni stessi entrano a far parte, con vincolo di destinazione alle U.S.L. stesse.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa e sentita la competente commissione consiliare, emana le direttive relative all'assegnazione del personale e dei beni di cui al presente articolo, fissando al contempo i criteri per la revisione delle piante organiche da parte delle U.S.L. Al personale interessato al trasferimento è riconosciuta la facoltà di optare per l'unità sanitaria locale di precedente appartenenza da esercitarsi con le modalità stabilite dal medesimo atto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 maggio 1988

MASSI

88R0582

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 17.

Bilancio di previsione per l'anno 1988 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 63 del 4 giugno 1988)*

(Omissis).

88R0583

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1988, n. 18.

Contributi nelle spese di gestione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari delle Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al consorzio regionale tra gli istituti autonomi case popolari è concesso un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di gestione pari a L. 30.000.000 per l'anno 1988; per gli anni successivi la misura del contrubuto sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di L. 30.000.000, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento denominato «Contributi nelle spese di gestione del consorzio degli IACP delle Marche» partita n. 3, elenco n. 1;

b) agli oneri relativi agli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1988, a carico del cap. 2213105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione «Contributo straordinario al consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, a titolo di concorso nelle spese di gestione» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000 000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 sono ridotti di L. 30.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 giugno 1988

MASSI

88R0584

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 19.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:

a) le norme di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, a successive modifiche ed integrazioni;

b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL, e successive leggi modificatrici ed integratrici;

c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.

Art. 2.

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato

1. In materia di studi per la compilazione dei progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi di proprietà privata, si osserva quanto disposto dall'art. 110 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. A tal fine all'ufficio del genio civile si intende sostituito il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente, mentre la cauzione prevista al quarto comma del citato art. 110 non è richiesta quando si tratti dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione a costruire nuove linee e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al presidente della giunta regionale e vanno presentate al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio. Qualora l'impianto interessi più servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo, le domande vanno presentate a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, punti 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonchè le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

3. Gli enti di cui all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati, nonchè alle amministrazioni e agli enti di cui al comma primo del successivo art. 13.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, dispone:

a) la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonchè l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;

b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente eventuali osservazioni ed opposizioni.

3. I comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 del successivo art. 13, devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente disposto delle norme statali, qualora tale termine trascorra senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, si intende che venga espresso parere favorevole.

4. In caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti ed amministrazioni, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandole ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito.

5. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo comunica al richidente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonchè le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del comma quattro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

6. Sul merito delle osservazioni e delle opposizioni, nonchè delle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo riferisce in sede istruttoria al presidente della giunta regionale, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.

7. Lo stesso servizio, accertato l'adempimento delle procedure di cui al precedente art. 3 e del presente articolo, entro trenta giorni dal conseguimento dell'ultimo adempimento necessario, esperisce l'esame sulle caratteristiche tecniche dell'impianto e trasmette gli atti al presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Autorizzazioni

1. Spetta al presidente della giunta regionale autorizzare la costruzione degli impianti indicati all'art. 1.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt., attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt. che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

3. Qualora, a seguito della presentazione delle osservazioni e delle opposizioni di cui all'art. 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonchè nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo, o il comune, nell'ipotesi prevista dal comma quattro dell'art. 6, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, il presidente della giunta regionale emana il provvedimento di autorizzazione previo parere del servizio lavori pubblici che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico, a vincolo paesaggistico o ai vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli enti preposti alla relativa tutela. Tale parere, se favorevole, sostituisce le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.

5. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

7. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, versando alla tesoreria regionale le somme a tal fine determinate dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio decentrato, che lo comunica al richiedente provvedendo alla esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

8. Qualora sia necessario apportare modifiche alle linee senza alternarne sostanzialmente il tracciato e senza interessare beni pubblici, i termini, indicati nell'art. 4 per la formulazione delle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni da parte degli enti e delle amministrazioni ivi indicati, sono ridotti della metà.

9. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel povvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6.

Concessione edilizia

1. La concessione edilizia necessaria per la realizzazione di stazioni o cabine elettriche viene rilasciata ai sensi della lettera *f)*, art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie, di cui al comma uno e due, non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, il comune, interpellato ai sensi del comma quarto dell'art. 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo ai sensi del comma due dell'art. 4, per il seguito dell'istruttoria. Trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende espresso favorevolemente.

4. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al comma tre determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico vigente. Il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

5. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità con il parere già espresso dal comune interessato.

Art. 7.

Autorizzazione provvisoria

1. Nei casi d'urgenza, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 3, dal comma uno dell'art. 4 e dal comma cinque dell'art. 5, dal presidente della giunta regionale per gli impianti con tensione superiore a 30.000 volt o per impianti con tensione inferiore ma i cui tracciati interessino territori di più province, e dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.

2. La cauzione, prescritta dall'ultimo comma dell'art. 113 del regio decreto 1775/1933, deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.

3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'ente medesimo.

4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 8.

Procedura abbreviata

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma uno dell'art. 5, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda, producendo la relativa documentazione, di avere ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed in parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, omettendo le pubblicazioni di cui all'art. 4, trasmette tutti gli atti ricevuti al presidente della giunta regionale unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante, con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma uno, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

Art. 9.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere

1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma uno dell'art. 3, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma due dell'art. 5 e per quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dagli impianti stessi.

2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli elettrodotti da costruirsi da parte dell'ente nazionale per l'energia elettrica, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

3. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

Art. 10.

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.

Art. 11.

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 volt, costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sara redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

2. In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 10.

3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, e successive modificazioni, gli accertamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma secondo sono sostituiti da un attestato dell'esercente.

4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti comma secondo e terzo.

Art. 12.

Nomina del collaudatore

1. La nomina del collaudatore spetta al presidente della giunta regionale.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico dei titolari dell'autorizzazione, ai sensi del comma settimo dell'art. 5.

5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali.

Art. 13.

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione di tratti di linee elettriche che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste pubbliche, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle F.S. a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL, o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire, con le amminstrazioni e gli enti interessati, le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione, sia di quelli di manutenzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù miltari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

Art. 14.

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il dispositivo del comma uno dell'art. 19.

3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 15.

Occupazione d'urgenza

1. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria promuove, contro le ditte proprietarie con le quali non ha raggiunto un accordo sulla servitù di elettrodotto, il procedimento amministrativo rivolto ad occupare temporaneamente in via d'urgenza le proprietà interessate. A tal fine:

a) richiede ai comuni sui cui territori sono le proprietà da occupare, ognuno per la propria competenza, l'emissione dell'ordinanza di occupazione temporanea d'urgenza, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17;

b) adempie a quanto prescritto nell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, una volta ottenuto il provvedimento di cui alla lettera *a)*.

Art. 16.

Asservimento definitivo

1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattive. Tali piani debbono essere composti:

a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti indicazioni delle aree da asservire al tracciato autorizzato;

b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.

2. Il piano particolareggiato deve essere corredato dalla somma offerta come indennità alle ditte proprietarie.

3. Successivamente, l'ente esercente promuove, contro le ditte proprietarie con le quali non ha ancora raggiunto un accordo sulla servitù, il procedimento amministrativo rivolto ad ottenere gli asservimenti coattivi. A tal fine:

a) l'ente esercente invia ai comuni interessati, unitamente alla domanda di emissione dell'ordinanza di fissazione dell'indennità di asservimento, i seguenti documenti:

a1) elenco delle ditte con indicate le indennità offerte;

a2) piano parcellare delle zone da asservire;

a3) verbali di consistenza di cui alla lettera *b)*, comma 1 del precedente art. 15;

a4) stralcio dei beni urbanistici;

a5) decreto di autorizzazione definitiva;

b) i comuni interessati, entro trenta giorni dalla richiesta, emettono le ordinanze di cui alla lettera *a)* e ne inviano copia all'ente esercente;

c) l'ente esercente pubblica le ordinanze ottenute negli albi pretori dei comuni stessi e notifica contemporaneamente le ordinanze medesime alle ditte interessate;

d) le ditte interessate nel termine di trenta giorni dalla data di notifica possono convenire la servitù bonaria, accettando le indennità offerte;

e) scaduti i termini di cui alla lettera *d)* l'ente esercente richiede ai comuni interessati le ordinanze di deposito delle indennità definitive per quelle ditte che non hanno accettato le indennità offerte;

f) i comuni richiedono alla competente commissione di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le stime delle indennità definitive di asservimento;

g) i comuni, ottenute le stime, emettono le ordinanze di deposito delle indennità e le inviano all'ente esercente;

h) l'ente esercente notifica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, effettua le necessarie pubblicazioni, provvede ai depositi delle indennità per le somme stabilite dalle ordinanze presso la cassa depositi e prestiti ed invia ai comuni le quietanze comprovanti l'avvenuto deposito, chiedendo l'emissione delle ordinanze di asservimento;

i) i proprietari interessati possono proporre opposizione alle indennità di cui alla lettera *e)* a norma della legislazione statale vigente in materia, davanti al giudice competente;

l) i comuni, accertati gli adempimenti di cui alla lettera *h)*, emettono le ordinanze di asservimento e le trasmettono all'ente esercente;

m) l'ente esercente provvede agli adempimenti successivi, quali: notifica alle ditte interessate, pubblicazioni, registrazione e trascrizione dei provvedimenti.

Art. 17.

Determinazione delle indennità

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondersi in base all'art. 123 del regio decreto 11 dicembre 1983, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma dello stesso articolo, è commisurata:

a) al valore delle aree occupate dai basamenti dei sostegni, da cavi interrati e da cabine o altre costruzioni, aumentate, ove occorra, da adeguata zona di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

c) per le fasce laterali, diminuite dalle aree già calcolate alle letterre *a)* e *b)*:

*c*1) ad un ventesimo dal valore dell'area: se la servitù interessa terreno sterile, incolto o pascolo;

*c*2) ad un decimo del valore dell'area: se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco di alto fusto o di altra coltura incompatibile con la linea, dovendosi procedere al taglio o all'estirpazione degli stessi per la larghezza della striscia da asservire a destinare quindi tale striscia di terreno ad altra destinazione agricola, si calcola la differenza di valore fra le due colture e ad essa si aggiunge la quota relativa alla servitù sulla seconda coltura.

2. Nel caso di servitù amovibile al concedente viene corrisposta l'indennità calcolata in base a quanto stabilito dal comma primo. Nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra può essere aumentato fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Qualora l'indennità venga corrisposta successivamente all'effettiva esecuzione dei lavori di costruzione delle opere elettriche, alle ditte proprietarie verranno versate anche le indennità di occupazione, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 18.

Indennità a Regione, province e comuni

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità di servitù è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Per i beni del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle province e dei comuni di richiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità di servitù determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 7.

3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previste dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 19.

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. Il presidente della giunta regionale può ordinare lo spostamento e la modifica di opere elettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.

Art. 20.

Norme transitorie

1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore a 30.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al presidente della giunta regionale presentando, al competente servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, un'apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000:

b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per impianti di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate tale relazione puo' essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni stesse.

2. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente trasmette, entro trenta giorni, l'istanza al presidente della giunta regionale, che approva l'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Per gli impianti aventi tensione fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate, e che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dal comma quarto dell'art. 11 viene redatto dietro presentazione della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in servizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo si applica la sanzione prevista nel successivo art. 21.

Art. 21.

Sanzioni amministrative e norme finanziarie

1. L'esecuzione delle opere previsti dall'art.1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'irrogazione di tale sanzione si applica la legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

3. Salva l'applicazione della sanzione di cui al comma primo, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione può eseguire d'ufficio ed a spese del proprietario, la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa.

4. Alle spese di cui al comma terzo si provvede a carico del capitolo da istituire nello stato di pevisione della spesa per l'anno 1988 e successivi con la denominazione: « Anticipazioni di spese a carico dei proprietari di linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o della riduzione a conformità delle opere realizzate dai proprietari medesimi senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa. Spesa obbligatoria».

5. I recuperi delle spese sostenute per effetto del comma terzo sono accertati a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1988 e successivi con la denominazione: «Rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio della demolizione o della riduzione a conformità delle opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt realizzate dai proprietari senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 giugno 1988

MASSI

88R0585

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1988, n. 20.

Iniziative rivolte alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove un programma di iniziative rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche.

Art. 2.

1. Per attuare le finalità di cui alla presente legge è costituito un apposito comitato.

2. Il comitato è composto:
a) dal presidente della giunta o da un suo delegato;
b) dal dirigente del servizio beni e attività culturali;
c) dal direttore del centro regionale per i beni culturali;
d) dal soprintendente ai beni archeologici;
e) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio regionale;
f) da un rappresentante ANCI;
g) da un rappresentante UPI.

3. Il comitato nella prima seduta provvede alla nomina di una equipe tecnico-scientifica composta da cinque persone di chiara fama nei settori della storia, dell'archeologia e della museologia, con il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per le iniziative di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'inventario delle testimonianze picene e la loro valorizzazione;

b) promuove la conoscenza dei musei e dei luoghi ove sono presenti reperti piceni anche attraverso la definizione di itinerari tematici;

c) promuove l'istituzione di un centro permanente di documentazione bibliografica e audiovisiva sulla storia dei piceni;

d) svolge ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

1. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato provvede un ufficio di segreteria.

2. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta regionale.

3. Il comitato ha sede presso il centro regionale per i beni culturali.

Art. 5.

1. Al finanziamento delle iniziative promosse dal comitato provvede la Regione sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge.

Art. 6.

1. Per le iniziative previste dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 la spesa di lire 200 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 19 dell'elenco 1;

b) per gli oneri di lire 200 milioni, relativi a ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, a carico dello stesso cap. 5100101, alluopo utilizzando quota parte degli appositi analoghi accantonamenti di cui alla partita 19 dell'elenco 1;

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma primo sono iscritte:

a) per l'anno 1988, a carico del cap. 4112120 che si istituisce nell stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione «Spese per iniziative rivolte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico culturale che testimonia l'insediamento dei Piceni nelle Marche» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 sono ridotti di lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 giugno 1988.

MASSI

88R0586

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1988, n. 21.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 65 dell'8 giugno 1988)*

(Omissis).

88R0587

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1988, n. 22.

Completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 73 del 23 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione provvede con la presente legge al completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come disciplinati dal titolo VI della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38.

Art. 2.

1. Per le attività previste dall'art. 1 è autorizzata, per il triennio 1988-1990, la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per gli anni 1989 e 1990.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 1;

b) agli oneri di lire 200 milioni, relativi agli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso cap. 5100101, all'uopo utilizzando gli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1988, a carico del cap. 2213106 che istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 con la denominazione «Spese per il completamento e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo» e con stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono ridotti di lire 200 milioni.

Art. 3.

1. Alle incombenze organizzative ed amministrative di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 ed al titolo IV della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 provvede il servizio di edilizia pubblica.

2. Fino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31, nell'ambito del servizio edilizia pubblica della giunta regionale è istituito l'ufficio gestione anagrafe dell'utenza, con il compito di provvedere alla formazione, aggiornamento e revisione degli elenchi dei cittadini fruenti di alloggi realizzati con il concorso o il contributo, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altri enti pubblici, o che abbiano fruito del concorso o del contributo dello Stato per l'acquisto, la costruzione o il recupero di un alloggio, nonché di accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per i cittadini che intendono fruire di un mutuo comunque assistito dal contributo dello Stato o di altri enti pubblici.

3. Il punto 2.0.18 della tabella «B» allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 è così sostituito:

«2.0.18 Servizio edilizia pubblica

ufficio edilizia pubblica;
ufficio edilizia scolastica e ospedaliera;
ufficio tutela pubbliche calamità causate da eventi sismici;
ufficio gestione anagrafe utenza».

4. La voce «Servizio edilizia pubblica» della parte concernente «Materie di competenza dei servizi e degli uffici» della suddetta tab. «B» è così integrata:

«Ufficio gestione anagrafe utenza».

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice di proprietà di enti pubblici, dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà, dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, acquistare o recuperare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata;

provvede ad accertare e certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari di mutui assistiti dal contributo dello Stato;

cura i rapporti con gli organi centrali dello Stato, per la trattazione degli adempimenti amministrativi, riguardanti l'anagrafe nazionale e regionale dell'utenza.

5. L'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1982, n. 36 è soppresso e sostituito dal seguente:

«L'ufficio elaborazione dati e l'ufficio statistiche del servizio informatica, in collaborazione con l'ufficio gestione anagrafe utenza, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, provvedono all'organizzazione ed al trattamento automatico degli archivi elettronici costituenti l'anagrafe regionale degli utenti degli alloggi di edilizia, residenziale pubblica nonché della definizione di riepiloghi ed «indicatori» statistici, che saranno periodicamente disponibili per i fabbisogni informativi della pubblica amministrazione, locale e centrale.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 50/1980, così come modificato dalla legge regionale 9 giugno 1983, n. 13, ridetermina il contingente del personale da assegnare al servizio edilizia pubblica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 giugno 1988

MASSI

88R0651

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. **23.**

Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Marche n. 73 del 23 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere al 1° gennaio 1988 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge regionale 2 maggio 1985, n. 26, per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

a) L. 3.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) L. 1.900.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

2. Ai comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazione di cura, soggiorno e turismo.

4. Al farmacista gestore, cui è affidata la conduzione di un dispensario farmaceutico, a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, spetta un'indennità, comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3 della citata legge, determinata nella misura di L. 1.000.000 annue.

Art. 2.

1. Ai titolari, ai direttori responsabili ed ai gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1988, un contributo aggiuntivo annuo diversificato in relazione al volume degli affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

a) L. 5.000.000, se il volume di affari non ha superato L. 120.000.000;

b) l'importo di cui alla lettera *a*) diminuito di L. 60.000 per ogni milione di lire eccedente la somma di L. 120.000.000, se il volume di affari è compreso tra la somma di L. 120.000.000 e quella di L. 220.000.000.

2. Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle unità sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Art. 3.

1. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per il territorio corredata da:

a) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;

b) un certificato del sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente nel comune, distinta per centri o agglomerati rurali con soluzioni di continuità di abitati, in cui è ubicata la farmacia o il dispensario alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

c) copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità dell'originale rilasciata dall'ufficio provinciale IVA competente.

Art. 4.

1. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo per i titolari, per i direttori responsabili e per i gestori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i limiti del volume di affari di cui al precedente art. 2, sono fissati annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.

Art. 5.

1. Le indennità e i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali ed i dispensari farmaceutici interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, in quanto applicabili.

Art. 7.

1. La legge regionale 7 settembre 1982, n. 35 e l'art. 39 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 26 sono abrogati.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità provenienti dal fondo sanitario nazionale inserite in apposito capitolo del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 giugno 1988

MASSI

88R0652

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. **11.**

Celebrazione del terzo centenario della elezione del Cardinale Vincenzo Maria Orsini, Papa Benedetto XIII, ad arcivescovo di Benevento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Campania n. 31 del 13 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Campania, consapevole della funzione storica svolta nel Sannio dal Cardinale Vincenzo Maria Orsini anche dopo la sua esaltazione al pontificato col nome di Benedetto XIII, incoraggia e partecipa alle iniziative assunte dalla città di Benevento nella ricorrenza del terzo centenario della elezione del Cardinale Orsini ad arcivescovo metropolita della Chiesa beneventana.

Art. 2.

La regione Campania concede al comune di Benevento un contributo *una tantum* di L. 150.000.000 a titolo di concorso nelle spese relative alle iniziative di cui al precedene articolo.

Il comune di Benevento farà pervenire al presidente della giunta regionale un rendiconto illustrativo circa la utilizzazione del contributo anzidetto, entro tre mesi dalla chiusura delle manifestazioni.

Art. 3.

La Regione partecipa alla costituzione ed ai lavori del comitato organizzatore delle manifestazioni di cui agli articoli precedenti attraverso il presidente della giunta regionale o un suo delegato e i consiglieri regionali della circoscrizione di Benevento.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, stabilito in lire 150 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 1429, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 con la denominazione: «Contributo alla città di Benevento nelle spese celebrative del terzo centenario del Cardinale Orsini - Papa Benedetto XIII», mediante prelievo della occorrente somma di lire 150 milioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della speesa per l'anno finanziario 1987, che si riduce di pari importo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 giugno 1988

FANTINI

88R0660

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1988, n. 12.

Celebrazioni per il secondo centenario della morte di S. Alfonso Maria de Liguori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Campania n. 31 del 13 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del secondo centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori, considerato la più grande figura della Campania nel secolo XVIII e uno dei più dotti figli d'Italia e dell'Europa, la Regione promuove ed attua, con propri interventi nel 1987-1988, un programma di iniziative per approfondire la conoscenza della Sua poliedrica personalità e divulgare i suoi insegnamenti sempre attuali e formativi per le nostre generazioni.

Art. 2.

Il programma delle iniziative comprende:

a) Congresso internazionale di studi su «Alfonso Maria de Liguori e la società' del suo tempo»;

b) Convegno di studi socio-pastorali sull' «Opera di Alfonso specialmente nel Mezzogiorno d'Italia»;

c) Mostra permanente a Pagani, presso la Basilica del Santo;

d) Concorso internazionale di pittura e scultura su Alfonso e la sua opera;

e) Pubblicazione di alcune opere più significative del de Liguori;

f) Premio di giornalismo e saggistica sul de Liguori;

g) Concerti, elaborazione e diffusione in musicassette e videocassette dei canti più popolari composti dal de Liguori;

h) Inaugurazione del nuovo museo Alfonsiano a Pagani;

i) Meeting europeo di giovani;

l) Istituzione di un «Centro Internazionale di Studi Alfonsiani»;

m) Preparazione di un documentario filmato sulla figura e l'Opera di Alfonso;

n) Celebrazioni e convegni periferici;

o) Eventuale venuta del Papa a Pagani.

Art. 3.

Un apposito comitato denominato «Comitato per le Celebrazioni del secondo centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori» ha il compito di definire ed attuare le iniziative previste dalla presente legge che dovrano interessare anche la casa di Ciorani, frazione di Mercato S. Severino (Salerno) ed il comune di S. Agata dei Goti (Benevento). Esso risiede presso la sede della giunta regionale della Campania che fornisce le attrezzature, il personale e i mezzi finanziari.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla nomina dei componenti del comitato di cui al precedente articolo. Il comitato è composto di non meno di 14 membri, tra i quali si assicuri la rappresentanza e la partecipazione del rettore dell'Università di Napoli o un suo delegato, dell'Università di Salerno o un suo delegato, del provinciale dei Redentoristi con altri 2 delegati, degli assessori alla pubblica istruzione e al turismo o loro delegati, di almeno 3 componenti della VI commissione consiliare permanente, designati dal presidente del consiglio regionale, e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Napoi e Pagani, nonché del presidente e del vice presidente del comitato promotore delle celebrazioni del secondo centenario della morte di Alfonso Maria de Liguori.

Art. 5.

Il comitato è presieduto dal presidente della regione o da un suo delegato, resta in carica sino allo svolgimento del programma delle celebrazioni.

Il comitato è convocato su iniziativa del presidente ed elegge nel proprio interno un esecutivo nominando tra di esso un segretario. Il comitato si riunisce per discutere sulle iniziative e sul programma da svolgere.

Presidente onorario del comitato è l'Arcivescovo di Napoli.

Al comitato spetta chiedere ai competenti organi regionali l'esecuzione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative deliberate.

Art. 6.

Il fondo di cui al successivo art. 8 verrà gestito con obbligo di rendiconto da parte del comitato.

Art. 7.

A favore del comune di Caposele (Avellino), per finanziare interventi staordinari di adeguamento delle infrastrutture della frazione Materdomini, in previsione dell'eccezionale afflusso di pellegrini, è autorizzato, a valere sui fondi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, un contributo annuo costante in conto interessi fino al massimo di L. 100.000.000.

Nell'ambito delle finalità della presente legge è autorizzata la concessione degli incentivi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1984, n. 40 concernente: «Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari» per la realizzazione di una casa del pellegrino ad iniziativa del comune di Pagani (Salerno).

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1428 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, di nuova istituzione, denominato: «Spese per la celebrazione del secondo centenario della morte di S. Alfonso Maria de Liguori» mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 giugno 1988

FANTINI

88R0661

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1988, n. 13.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Campania n. 32 del 16 giugno 1988)*

(Omissis).

88R0662

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1988, n. 44.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 74 del 13 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole «distintamente per ciascun servizio».

Art. 2.

1. All'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Con provvedimenti del direttore regionale o del direttore di ente regionale, sentito il consiglio organizzativo, viene determinato, nell'ambito delle direzioni regionali e degli enti regionali strutturati in due o più servizi, il contingente di personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante a ciascun servizio».

Art. 3.

1. All'art. 21, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «ovvero sentito il presidente dell'ente» sono sostituite dalle parole «ovvero d'intesa con il presidente dell'ente».

Art. 4.

1. All'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole «o da un direttore di servizio non compreso nella direzione dell'ente».

Art. 5.

1. All'art. 23, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «sentito il consiglio organizzativo» sono sostituite dalle parole «sentita la commissione paritetica».

Art. 6.

1. In via d'interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si intendono pensionabili anche le indennità dirigenziali che spettano ai sostituti dei direttori regionali, dei direttori degli enti regionali, dei direttori di servizio, in caso di assenza od impedimento del titolare.

Art. 7.

1. All'art. 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini dell'assunzione di cui al primo comma, si procede mediante una fase selettiva a mezzo di prova scritta, anche a risposta sintetica, finalizzata all'accertamento della professionalità del candidato, e di una successiva prova, riservata ai candidati risultati idonei, avente, in relazione alle varie qualifiche funzionali ed ai singoli profili professionali, carattere di prova tecnico-attitudinale o di colloquio.

Per la elaborazione della prova scritta di cui al secondo comma, la Regione può avvalersi della collaborazione di istituti specializzati o di esperti».

Art. 8.

1. All'art. 28, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la frase «le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali», è sostituita dalla frase «la prova scritta, quella tecnico-attitudinale nonché le materie del colloquio».

Art. 9.

1. All'art. 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Qualora il presidente o i membri della commissione giudicatrice cessino dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, continuano a prestare la propria attività sino al termine dei lavori della commissione medesima.

Vengono nominati supplenti che, in caso di impedimento del presidente o dei membri effettivi della commissione giudicatrice, subentrano nelle rispettive funzioni sino al termine dei lavori della commissione medesima».

Art. 10.

1. All'art. 28, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «precedente comma» sono sostituite con le parole «quarto comma».

Art. 11.

1. All'art. 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

«Con successiva legge regionale si provvederà altresì a disciplinare l'ipotesi di assunzione di personale sulla base di selezioni svolte tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità».

Art. 12.

1. All'art. 29, primo comma, lettera *c)*, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, il numero «35», indicante l'età, è sostituito dal numero «42».

Art. 13.

1. All'art. 29, primo comma, lettera *c)*, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, è soppressa la frase «, eccezion fatta per l'ammissione ai concorsi banditi per le qualifiche di commesso, agente tecnico nonché per le qualifiche di segretario e consigliere, con profilo professionale didattico il cui limite massimo è stabilito in 42 anni».

Art. 14.

1. All'art. 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Coloro che intendano partecipare ad un pubblico concorso indetto dall'amministrazione regionale presentano la domanda con l'indicazione dei requisiti richiesti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi al momento della nomina».

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito dei concorsi di cui al presente articolo, ai lavoratori del Friuli-Venezia Giulia che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni negli ultimi dieci anni, è riconosciuto, a parità di merito, il titolo di preferenza per l'utile collocazione nella graduatoria di merito».

Art. 16.

1. Ai commi quarto e quinto dell'art. 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle parole «quarto comma».

Art. 17.

1. All'art. 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

«Alla qualifica di coadiutore si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e prova tecnico-attitudinale.

Alla qualifica di segretario e consigliere si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e colloquio».

Art. 18.

1. All'art. 29, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «per soli titoli e per titoli ed esami» sono sostituite dalle parole «per prova scritta, anche a risposta sintetica, e titoli e per prova scritta, anche a risposta sintetica, e prova tecnico-attitudinale».

Art. 19.

1. All'art. 29, nono comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «titoli ed esami» sono sostituite dalle parole «prova scritta, anche a risposta sintetica, prova tecnico-attitudinale e titoli».

Art. 20.

1. All'art. 29, quattordicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il termine «24 mesi» è sostituito dal termine «36 mesi».

Art. 21.

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 20 compreso della presente legge si applicano anche ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore della legge stessa, qualora non siano già iniziate le relative prove d'esame.

Art. 22.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni di cui agli articoli 34 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale riassunto in servizio ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, viene valutata l'anzianità maturata presso l'amministrazione regionale e gli enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

Art. 23.

1. All'art. 38 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale dei vincitori dei concorsi di cui al presente capo ed al capo III si fa riferimento alla data da cui ha effetto, ai sensi del secondo comma, la nomina dei vincitori».

Art. 24.

1. All'art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l'equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all'art. 207».

Art. 25.

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'amministrazione regionale è autorizzata all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato:

a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell'assenza si protragga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l'assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;

b) per la sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.

Art. 26.

1. All'art. 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «presso altra amministrazione regionale o locale» sono sostituite dalle parole «presso altra amministrazione statale, regionale o locale».

Art. 27.

1. L'art. 49 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. — 1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente regionale.

2. La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di una più

adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale regionale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali nonché l'incremento della managerialità pubblica dei dirigenti, accordando altresì permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all'individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e di verifica.

4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato agli affari del personale, previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio considerato.

5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l'inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.

6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull'attività di organismi diversi dall'amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.

7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.

8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione».

Art. 28.

1. All'art. 56, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la frase: «Sono pure a carico dell'amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti dall'uso dell'arma in dotazione gli appartenenti al Corpo forestale regionale».

Art. 29.

1. All'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Risultano altresì a carico dell'amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286».

Art. 30.

1. L'art. 101 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. — 1. La dispensa dal servizio viene disposta:

a) per motivi di salute dopo la scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, a meno che il dipendente, a domanda dello stesso, non possa essere utilizzato in altri profili professionali della qualifica di appartenenza o di qualifica inferiore;

b) per continuato insufficiente rendimento, che abbia già comportato, in base al primo comma, lettera *a)*, dell'art. 80, un provvedimento di sospensione dall'impiego.

2. La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, a domanda del dipendente».

Art. 31.

1. All'art. 102, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «al precedente art. 101» sono sostituite dalle parole «all'art. 101, comma secondo».

Art. 32.

1. Il primo comma dell'art. 105 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dai seguenti:

«I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a L. 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l'attività assicurativa nel territorio nazionale.

Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.

Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 33.

1. All'art. 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, da ultimo modificato con l'art. 7 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, l'indennità di L. 450.000 è elevata a L. 500.000.

Art. 34.

1. All'art. 112 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Ai dipendenti regionali nominati collaudatori ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, si applica la disciplina dettata dall'art. 111, limitatamente alle opere pubbliche non di competenza della Regione, nonché a quelle di competenza regionale eseguite in regime di concessione secondo quanto previsto dalla vigente normativa».

Art. 35.

1. Dopo l'art. 113 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 113-*bis*. — 1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati d'emergenza dichiarati tali ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d'intesa con le rappresentanze sindacali».

Art. 36.

1. All'art. 115 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell'azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all'Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a L. 800 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell'art. 116 della presente legge, il trattamento di missione».

Art. 37.

1. All'art. 117, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* dell'automezzo fornito dall'amministrazione o dall'Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida».

Art. 38.

1. Le indennità di cui all'art. 118, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono elevate da L. 1.300 e 1.500 rispettivamente a L. 3.000 e 3.500.

Art. 39.

1. Il limite di cui all'art. 119, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevato a L. 35.000.

Art. 40.

1. All'art. 123, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la frazione «1/5» è sostituita dalla frazione «1/3».

2. All'art. 4, primo comma della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, le parole «del 25%» sono sostituite con la parola «di 1/3».

Art. 41.

1. All'art. 127, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole: «o, qualora si tratti di personale assegnato agli enti regionali, con provvedimento dei rispettivi consigli di amministrazione».

Art. 42.

1. All'art. 130, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunta la seguente lettera:

«d) l'eventuale autorizzazione all'uso ed alla guida dell'automezzo dell'amministrazione o dell'ente regionale».

Art. 43.

1. All'art. 132, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «del Corpo forestale regionale» è aggiunta la locuzione «e per fronteggiare stati d'emergenza dichiarati tali ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64».

Art. 44.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988 il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, per gli anni 1988 e 1989, l'importo dell'assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 70 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.

2. La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 45.

1. All'art. 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 138, considerando rispettivamente, per l'indennità di cui all'art. 21, la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio e, per l'indennità di cui all'art. 25, la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell'art. 138».

Art. 46.

1. All'art. 151-*bis* della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole «cui è affidata la direzione» sono aggiunte le parole «o l'assistenza».

Art. 47.

1. In via di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 155, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al comitato di gestione si intende attribuita la competenza a regolamentare, ove necessario, la concessione delle prestazioni di natura sociale ed assistenziale previste dall'art. 153 della legge regionale n. 53/1981.

Art. 48.

1. All'art. 160 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«L'amministrazione regionale procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per una certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica».

Art. 49.

1. All'art. 161, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L.» sono soppresse.

Art. 50.

1. All'art. 161 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Al dipendente soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., cui compete la rendita erogata all'I.N.A.I.L., viene corrisposto un importo pari alla differenza tra l'importo dell'equo indennizzo e la rendita I.N.A.I.L. capitalizzata».

Art. 51.

1. All'art. 168, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «della segreteria generale della presidenza della giunta» sono sostituite dalle parole «di qualifica non inferiore a quella di segretario».

Art. 52.

1. All'art. 168, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole: «Formula pareri in tema di programmazione dell'organico ed obiettivi strategici da perseguire nell'utilizzo del personale, anche in relazione ai programmi di attività ed alla fruizione del congedo ordinario nei vari settori; sulla funzionalità delle attrezzature e dei progetti informatici; sulla ubicazione ottimale degli uffici regionali».

Art. 53.

1. All'art. 169, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunte le parole «salvaguardando la competenza specifica dei singoli uffici ed in modo da assicurare uniformità nella composizione degli organi collegiali».

Art. 54.

1. All'art. 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo l'ottavo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'avviso di convocazione del consiglio organizzativo, con allegato l'ordine del giorno e l'elenco degli affari da trattare, deve essere trasmesso, almeno cinque giorni prima della riunione, alla segreteria generale della presidenza della giunta, che può avvalersi della facoltà di inviare un proprio rappresentante ad assistere alla riunione. Nel caso di comprovata urgenza della riunione, l'avviso di convocazione con gli allegati deve essere comunicato alla segreteria generale della presidenza della giunta con almeno un giorno di anticipo.

Il processo verbale della riunione deve essere inviato, a cura segretario del consiglio organizzativo, nello stesso giorno della sua approvazione, alla segreteria generale della presidenza della giunta».

Art. 55.

1. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

1. Nell'ambito delle direzioni regionali, enti regionali o servizi autonomi aventi strutture dipendenti dislocate in località diverse del territorio regionale, il direttore regionale, di ente o di servizio autonomo competente, può, in relazione a particolari aggravi dei carichi di lavoro connessi ai programmi di attività della direzione medesima, affidare il lavoro di istruzione di determinate pratiche anche a strutture non competenti per territorio della direzione regionale, ente regionale o servizio autonomo medesimo.

2. Per lo svolgimento di attività di analisi, preparatorie o ripetitive, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, attraverso apposite convenzioni, da approvarsi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato agli affari del personale, sentito il consiglio di amministrazione, di enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti.

3. Con regolamento di esecuzione da emanarsi d'intesa con le rappresentanze sindacali si stabiliranno i criteri e le modalità di attuazione dell'istituto di cui al comma 2.

Art. 57.

1. Al personale che venga riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, viene attribuito alla data di riammissione uno stipendio iniziale e della quota salario di riallineamento di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. A tal fine viene valutato, ai soli fini economici, il servizio effettivo di ruolo prestato presso la Regione anteriormente alla cessazione del precedente rapporto d'impiego.

3. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'art. 23 ed al primo comma dell'art. 26 della sopracitata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di cessazione del precedente rapporto d'impiego.

4. Ai fini dell'applicazione del suddetto art. 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» s'intende lo stipendio iniziale attribuito alla data di riammissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che sia stato riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1982.

Art. 58.

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16-*bis*. — 1. L'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 può essere concessa per le seguenti finalità:

a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;

b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;

c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;

d) spese di arredamento dell'abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/o trasloco;

e) matrimonio;

f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;

g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;

h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;

i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell'evento.

3. L'anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l'anticipazione medesima.

4. L'anticipazione della buonuscita è concessa, per le finalità di cui al comma 1, lettere *c), d), e), f), g), h), i), l),* sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi già verificatisi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 59.

1. All'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In sede di attribuzione ai profili professionali dei posti disponibili nella qualifica funzionale di consigliere da mettere a concorso interno con effetto 1° gennaio 1988, verrà assegnato, per il passaggio del personale appartenente alla qualifica di segretario con profilo professionale di geometra disegnatore al profilo professionale da prevedersi nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, relativo allo svolgimento di mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici, un numero di posti, anche in deroga al criterio di attribuzione previsto al comma 1».

Art. 60.

1. All'art. 22, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo le parole «Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi» sono aggiunte le parole «dell'art. 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81».

Art. 61.

1. All'art. 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, così come sostituito dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola «mensilmente» è sostituita dalla parola «semestralmente».

Art. 62.

1. Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e pubblicità all'azione amministrativa, l'assessore delegato agli affari del personale presenterà al consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione contenente informazioni e dati sull'attività di amministrazione del personale svolta nell'anno precedente, avanzando eventuali progetti per una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, della produttività e su tutte le altre misure dirette a migliorare l'efficacia dell'attività amministrativa e l'efficienza degli uffici.

Art. 63.

1. All'art. 16, quinto comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, con funzioni di presidente».

Art. 64.

1. All'art. 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«I presidenti delle commissioni d'esame possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica prevista».

Art. 65.

1. La competenza relativa alle assunzioni ed alla gestione del personale a tempo indeterminato, con trattamento economico-normativo disciplinato dalle norme del contratto di lavoro del settore alberghiero, presso il centro alberghiero di Marina di Aurisina, di cui all'art. 49 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è trasferita all'istituto regionale per la formazione professionale.

Art. 66.

1. Quando leggi o regolamenti prevedono l'emanazione di decreti o comunque provvedimenti del presidente della giunta regionale in relazione alla materia del personale e dell'organizzazione regionale, la relativa competenza si intende attribuita all'assessore delegato agli affari del personale.

Art. 67.

1. I posti della qualifica di dirigente portati in aumento dall'art. 259, tabella «A», delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, vengono conferiti con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. Ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge regionale 24 giugno 1983, n. 54, per data di entrata in vigore della legge di riforma si intende la data del 1° gennaio 1989.

Art. 68.

1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di direzioni regionali, Enti regionali o servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell'assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali; nell'ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l'indennità di cui all'art. 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

2. Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell'entrata in vigore delle leggi regionali 1° marzo 1988, n. 7 e 1° marzo 1988, n. 8.

Art. 69.

1. I vincitori dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente, banditi con decreto del presidente della giunta regionale 4 gennaio 1988, n. 1/Pres., e con decreto del presidente della giunta regionale 4 gennaio 1988, n. 2/Pres., sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che vengono collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d'ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.

Art. 70.

1. Al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1° gennaio 1988 e successiva, viene corrisposto, quale anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dalla revisione contrattuale da definirsi con apposita legge regionale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dall'allegato prospetto n. 1.

2. Gli importi di cui all'allegato prospetto n. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.

3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

4. La tabella «C» allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla nuova tabella «C» allegata alla presente legge.

Art. 71.

1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'art. 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio, con effetto dal 1° luglio 1989.

3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell'art. 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l'eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'art. 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

Art. 72.

1. I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'art 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 73.

1. Il personale che alla data del 31 maggio 1988 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dell'art. 5, punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del direttore regionale, di Ente o di servizio autonomo presso cui l'interessato presta servizio alla data d'inquadramento.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'amministrazione di provenienza.

4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera *a)* va detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'ente di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.

5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l'eventuale differenza tra l'assegno di cui all'art. 70 e l'importo del beneficio contrattuale conseguito presso l'ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*.

Art. 74.

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore alla presente legge, sia utilizzato in modo continuativo dall'amministrazione regionale con contratto d'opera per lo svolgimento, presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di teleoperatore montaggista da almeno due anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica di segretario.

2. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario, detto personale è inquadrato nella qualifica di coadiutore.

3. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto, nel limite di tre unità, a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

4. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento.

5. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo si consegue previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 75.

1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 73 e 74, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle unità corrispondenti al numero del personale inquadrato ai sensi articoli 73 e 74.

Art. 76.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 45 fanno carico al cap. 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 33, 70, 71, 73, comma 5, e 74, fanno carico ai capitoli 150, 154 e 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) cap. 150: lire 5.710 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.850 milioni per l'anno 1988 e lire 1.930 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) cap. 154: lire 3.185 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.025 milioni per l'anno 1988 e lire 1.080 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

c) cap. 155: lire 1.910 milioni, suddivisi in ragione di lire 610 milioni per l'anno 1988 e lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 29 fanno carico rispettivamente ai capitoli 157 e 168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto cap. 157, dopo la locuzione «lavori svolti in economia» viene inserita la locuzione «e al porto d'armi delle guardie forestali».

5. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) cap. 157: lire 210 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

b) cap. 168: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 38 e 39 e dell'art. 40, comma 1, fanno carico ai capitoli 152 e 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

7. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) cap. 152: lire 1.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 430 milioni per l'anno 1988 e lire 410 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) cap. 153: lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 50 fanno carico al cap. 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

9. Lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, del precitato cap. 167 viene, conseguentemente, elevato di lire 6 milioni, suddivisi in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 44 fanno carico ai capitoli 158, 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

11. Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono, conseguentemente, così elevati:

a) cap. 158: lire 950 milioni, suddivisi in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1988 e lire 345 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

b) cap. 160: lire 260 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

c) cap. 163: lire 350 milioni, suddivisi in ragione di lire 70 milioni per l'anno 1988 e lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

12. Per le finalità previste dall'art. 56, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 2, programma 0.6.1 - spese correnti, categoria 1.4, sezione I, il cap. 228 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione: «Spese per l'affidamento a terzi di compiti concernenti attività di analisi, preparatorie o ripetitive» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

13. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 228 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

14. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 14.101 milioni si provvede come segue:

a) per lire 4.351 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.017 milioni per l'anno 1988 e lire 1.167 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1080 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 9.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1988 e lire 3.650 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante storno, di pari importo, dal cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

15. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli, vengono così elevati:

a) cap. 150 - lire 1.850 milioni;
b) cap. 152 - lire 430 milioni;
c) cap. 153 - lire 20 milioni;
d) cap. 154 - lire 1.025 milioni;
e) cap. 155 - lire 610 milioni;
f) cap. 157 - lire 70 milioni;
g) cap. 158 - lire 260 milioni;
h) cap. 160 - lire 60 milioni;
i) cap. 163 - lire 70 milioni;
l) cap. 167 - lire 2 milioni;
m) cap. 168 - lire 20 milioni;
n) cap. 228 - lire 50 milioni.

16. All'onere complessivo di lire 4.467 milioni, in termini di cassa, si fa fronte:

a) per lire 2.267 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto cap. 1080 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 2.200 milioni mediante storno, di pari importo, dal predetto cap. 1081 dello stato di previsione precitato.

Art. 77.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 giugno 1988

BIASUTTI

(Omissis):

88R0657

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 45.

Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli enti regionali, dalle aziende autonome del turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 14 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Ambito di disciplina

1. Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano l'istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali nonché dalle Aziende autonome del turismo, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e dal consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale.

TITOLO II
INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESIDENZA

Capo I
ENTI REGIONALI

Art. 2.
Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura

1. Al presidente ed al vicepresidente dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di L. 2.800.000 lorde e di L. 1.600.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 4.000.000 lorde e di L. 3.000.000 lorde.

Art. 3.
Ente per lo sviluppo dell'artigianato

1. Al presidente ed al vice presidente dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di L. 2.800.000 lorde e di L. 1.600.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio sindacale ed ai soli sindaci effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 4.000.000 lorde e di L. 3.000.000 lorde.

Art. 4.
Aziende delle foreste

1. Al presidente ed al vicepresidente dell'Azienda compete rispettivamente un'indennità mensile di carica di L. 1.750.000 lorde e di L. 1.000.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 3.000.000 lorde e di L. 2.500.000 lorde.

4. La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.
Istituto regionale per la formazione professionale

1. Al vicepresidente dell'Istituto regionale per la formazione professionale compete un'indennità mensile di carica di L. 750.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza giornaliero, nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 3.000.000 lorde e di L. 2.500.000 lorde.

Art. 6.
Agenzie del lavoro

1. Al vicepresidente dell'agenzia del lavoro compete un'indennità mensile di carica di L. 750.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza giornaliero, nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 3.000.000 lorde e di L. 2.500.000 lorde.

Art. 7.
Azienda regionale per la promozione turistica

1. Al vicepresidente dell'azienda regionale per la promozione turistica compete un'indennità mensile di carica di L. 750.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza giornaliero, nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 3.000.000 lorde e di L. 2.500.000 lorde.

Art. 8.
Centro regionale di sperimentazione agraria

1. Al presidente del centro regionale di sperimentazione agraria compete un'indennità mensile di carica di L. 1.750.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione è dovuto, per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza giornaliero, nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 2.500.000 lorde e di L. 2.000.000 lorde.

Art. 9.
Ente tutela pesca

1. Al presidente dell'ente tutela pesca compete un'indennità mensile di carica di L. 1.300.000 lorde.

2. Ai componenti il consiglio direttivo è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero, nella misura di L. 70.000 lorde.

3. Al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai revisori compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di L. 2.500.000 lorde e di L. 2.000.000 lorde.

Capo II
AZIENDE AUTONOME DEL TURISMO, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA E CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL FRIULI CENTRALE

Art. 10.
Aziende autonome del turismo

1. Ai presidenti delle aziende autonome del turismo della regione, nonché ai revisori ed ai membri del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo competono rispettivamente le indennità lorde di carica e di presenza stabilite nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Al componente del comitato esecutivo che sostituisce, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, il presidente dell'azienda, compete, per ogni giornata di effettiva sostituzione, un'indennità determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante al presidente.

Art. 11.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza

1. A favore dei presidenti delle II.PP.AA.BB. della regione può essere deliberata l'assegnazione di una indennità di carica fissata nelle misure di cui all'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

2. Ai componenti il consiglio di amministrazione può essere deliberata l'assegnazione di una indennità mensile di carica fissata nelle misure di cui all'art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

Art. 12.

Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale

1. L'indennità mensile di carica del presidente e del vicepresidente del consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale è determinata, nella misura percentuale di cui all'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, intendendosi sostituito il riferimento ivi previsto al comune consorziato più popoloso con riferimento a un comune di popolazione corrispondente a quella che fruisce dei servizi del consorzio.

Art. 13.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

Capo III

COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA

Art. 14.

1. All'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, le parole «ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816», sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1».

Art. 15.

1. All'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, l'indennità di «L. 20.000 lorde» giornaliere è elevata a «L. 40.000 lorde» giornaliere.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 16.

Divieto di cumulo fra indennità di carica e di presenza e fra indennità di presenza

1. L'amministratore provvisto di indennità di carica non può percepire a carico dello stesso ente nessuna indennità di presenza.

2. Le indennità di presenza non sono mai tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito dalla legge.

3. Qualora l'amministratore sia dipendente regionale, trova applicazione la normativa vigente in materia.

Art. 17.

Aggiornamento periodico delle indennità

1. Gli importi delle indennità previsti dal presente titolo sono all'inizio di ogni anno aggiornati, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E ABROGATIVE

Art. 18.

Disposizioni modificative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1

1. All'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 gli ultimi due alinea sono sostituiti dal seguente:

nei comuni con popolazione superiore a 50.001 abitanti: 75 per cento.

Art. 19.

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, dopo le parole «indennità di presenza» sono aggiunte le parole «Ad eccezione per le commissioni di concorso pubblico per assunzioni di personale».

Art. 20.

Disposizione abrogativa

1. Sono abrogate le norme in contrasto con presente titolo o con esso incompatibili.

Capo VI

NORMA FINANZIARIA

Art. 21.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo fanno carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio degli enti interessati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1988

BIASUTTI

(Omissis).

88R0663

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 46.

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 14 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PIANO REGIONALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI

Art. 1.

Scopi del piano regionale

1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e della laguna attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura, la regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi comunitari, gli accordi internazionali, le leggi statali vigenti e nel quadro del piano regionale di sviluppo, è tenuta a predisporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «Piano triennale regionale della pesca marittima, lagunare e per la gestione razionale delle risorse biologiche del mare e della laguna».

Capo II

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 2.

Pescatori marittimi e lagunari

1. A favore dei pescatori singoli o associati e delle imprese di pesca, che esercitano la pesca marittima e lagunare e sono iscritti da almeno tre anni negli appositi registri, hanno residenza nella regione e quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute le vetustà e l'inadeguatezza tecnica; possono tuttavia essere ammesse a contributo anche le domande relative a nuovi pescherecci non destinati alla sostituzione di altri vetusti, quando il richiedente non abbia mai ottenuto in precedenza sovvenzioni pubbliche allo stesso titolo;

b) la motorizzazione di scafi da pesca e la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio;

c) l'ammodernamento, la riparazione di barche da pesca presso cantieri della regione;

d) l'acquisto di attrezzi di bordo e da pesca, ivi compresi gruppi elettrogeni, ecoscandagli sonori, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti di bordo ed altri apparecchi il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti;

e) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzamento di magazzini per la custodia delle attrezzature da pesca;

f) la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e l'attrezzamento di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, di locali idonei per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione di ghiaccio, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato e, alle cooperative fra pescatori, per la costruzione di impianti per carburante;

g) il sostegno di nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse lagunari e marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

2. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in favore dei comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori.

3. Prima che sia decorso il termine di quattro anni, ovvero, limitatamente ai casi di cui alle lettere *a*, *e*) ed *f*) del comma 1, di dieci anni dalla data di concessione dei contributi previsti dal presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare motivato dall'Assessore regionale all'industria.

4. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono ammissibili a contributo solo le domande relative all'installazione di apparati motori nuovi.

Art. 3.

Acquacoltori in acque marine e lagunari

1. A favore degli acquacoltori-itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori - singoli o associati e delle imprese del settore, che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari, che siano iscritti negli appositi registri e che svolgano direttamente e prevalentemente nella Regione la loro attività, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, l'ammodernamento e la riparazione, preferibilmente presso cantieri della regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 12 tonnellate, idonei alle attività d'acquacoltura e quindi specificatamente attrezzati a tal fine;

b) la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzamento di vivai di molluschi e crostacei, di impianti di acquacoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, di impianti per la conservazione, la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, nonché l'acquisto di mezzi di trasporto del prodotto;

c) l'acquisto di seme o novellame da impianti di riproduzione limitatamente al primo anno di attività.

2. I contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1 possono essere altresì concessi a favore dei comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di acquacoltori.

Art. 4.

Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate alla direzione regionale dell'industria entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate:

a) da una dichiarazione dell'ente competente dalla quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l'esercizio dell'acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;

b) da una relazione nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare;

c) se trattasi di acquisto di attrezzature da preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici;

d) se trattasi di esecuzione di opere o lavori, da progetti e disegni vistati per la congruità dei prezzi dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

3. Qualora le domande siano avanzate da un consorzio di imprese, cooperative o consorzio di cooperative, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalla legge in vigore, si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni dal registro delle imprese di pesca, a condizione che la domanda sia corredata da un attestato dal quale risulti che gli impianti e le attrezzature per cui viene richiesto il contributo saranno affidati in uso o in gestione ad associati aventi tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente capo non possono eccedere la misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. L'aver subito le conseguenze di calamità naturali o naufragi o eventi comunque eccezionali, riconosciuti come tali dalle autorità competenti, è titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi di cui al presente capo.

3. L'assegnazione dei contributi ha luogo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 22, programma 3.2.7., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 8097 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore dei pescatori marittimi e lagunari singoli o associati, delle imprese di pesca e dei comuni a sostegno degli investimenti nel settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Sul precitato cap. 8097 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni.

3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8097 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'art. 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 22, programma 3.2.7., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 8098 (2.1.234.5.10.14) con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore degli acquacoltori-itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori - singoli o associati, delle imprese che esercitano l'allevamento nelle acque marine e lagunari e dei comuni a sostegno degli investimenti nel settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1988 e lire 400 milioni per l'anno 1989.

5. Sul precitato cap. 8098 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.

6. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8098 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Capo III

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI CON CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E DELLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Estensione dell'operatività della legge regionale 11 novembre 1965 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in conto interessi di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, anche a favore dei soggetti e per le finalità di cui al comma 1 degli articoli 2 e 3 della presente legge, limitatamente alla parte non coperta dai contributi di cui al capo II.

Art. 8.

Estensione dell'operatività della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche a favore dei soggetti, e relativamente alle macchine ed alle attrezzature, di cui al comma 1 degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 fanno carico al cap. 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio pluriennale per l'anno 1988 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato cap. 7730 dopo la locuzione «organizzati», la parola «nonché» è eliminata e dopo la locuzione «ad essi destinati» è inserita la locuzione «nonché a sostegno degli investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari».

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dellart. 8 fanno carico al cap. 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precitato cap. 7750 dopo la locuzione «industriali» è inserita la locuzione «e degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari».

Capo IV

INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 11.

Costituzione di uno speciale fondo rischi presso la Fin. Re.Co.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore della pesca e acquacoltura in acque marine e lagunari, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di complessive lire 400 milioni alla Finanziaria regionale della cooperazione soc. coop. a r.l. (Fin.Re.Co.) per la costruzione di uno speciale fondo rischi destinato ad agevolare l'accesso al credito degli operatori di cui agli articoli 2 e 3.

2. Per la concessione del contributo si applica la procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per l'anno 1989.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 22, programma 3.2.7., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 8099 (2.1.243.5.10.14.) con la denominazione «Contributo alla Finanziaria regionale della cooperazione soc. coop. a r.l. (Fin.Re.Co.) per la costituzione di un fondo rischi per agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per l'anno 1989.

3. Sul precitato cap. 8099 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.

Capo V

SOSTEGNO E CORDINAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI.

Art. 13.

Interventi per favorire la ricerca applicata nel settore

1. Al fine di valorizzare le risorse marine e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino alla copertura totale della spesa a favore di imprese singole ed associate, istituti e laboratori di ricerca, organismi associativi per la realizzazione di progetti di ricerca applicata relativamente a:

a) l'effettuazione di indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, le tecniche di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, le possibilità di sfruttamento delle alghe, lo stato dei fondali e delle acque, lo stato sanitario delle popolazioni ittiche naturali e allevate, al fine di salvaguardare l'ambiente marino e lagunare e incrementare il patrimonio ittico;

b) la sperimentazione e applicazione di nuove tecniche di acquacoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e novellame per l'allevamento e l'acclitamento di specie economicamente importanti;

c) il monitoraggio biologico delle acque per la creazione di zone di tutela biologica e di alternanza di pesca, anche mediante la costruzione di rifugi e ostacoli artificiali, concorrendo eventualmente ad assicurare la necessaria vigilanza ed, in genere, il rispetto delle norme in materia di pesca;

d) l'istituzione di borse di studio a favore di laureandi o neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca, all'acquacoltura in acque marine e lagunari, alla patologia delle specie ittiche, o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione — in Italia o all'estero — a corsi di istruzione, convegni e congressi;

e) il sostegno di nuove e più adguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse lagunari e marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia;

f) la realizzazione, nei settori indicati, di ogni altra utile iniziativa che rivesta un interesse pratico di ordine economico e scientifico, anche attraverso il conferimento di appositi incarichi di consulenza o di collaborazione.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese dirette con le finalità e per la realizzazione di progetti di cui al comma 1.

Art. 14.

Interventi per favorire la formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'art. 13, l'amministrazione regionale interviene, secondo le norme contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, a favore della formazione e dell'aggiornamento professionale degli addetti al settore della pesca ed acquacoltura in acque marine e lagunari, in special modo per quanto concerne la preparazione per il conseguimento dei titoli professionali in materia, nonché l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo.

Art. 15.

Pianificazione e cordinamento della ricerca

1. Gli interventi di cui all'art. 13 dovranno essere in armonia con gli obiettivi e i criteri che saranno fissati in un documento di durata triennale recante «Linee di piano e di coordinamento della ricerca applicata regionale nel settore della pesca e dall'acquacoltura in acque marine e lagunari».

2. Tale documento sarà elaborato dalla direzione regionale dell'industria, di intesa con la direzione regionale del bilancio e della programmazione, che potranno avvalersi della collaborazione del laboratorio di biologia marina di Trieste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le direttive ed i criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 18, commi 3 e 4.

3. Nel primo anno di applicazione della presente legge, fino all'elaborazione del documento di cui al comma 2, gli interventi di cui all'art. 13 saranno attuati previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'industria.

Art. 16.

Relazione triennale sullo stato del mare e della laguna

1. Al fine di contribuire alla conoscenza dei fenomeni di distrofia (acque colorate, anossie dei fondali e morie di organismi marini, proliferazione di organismi infestanti, riflessi di azioni inquinanti, ecc.) delle acque marine e lagunari del territorio posto sotto la giurisdizione della regione Friuli-Venezia Giulia e per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività di pesca mediante idonei provvedimenti, il laboratorio di biologia marina di Trieste viene incaricato di predisporre interdisciplinariamente, sentiti anche altri Enti e Istituzioni scientifiche competenti, una relazione triennale sullo stato del mare e della laguna.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 22, programma 3.2.7., spese d'investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 8100 (2.1.243.5.10.14.) con la denominazione «Contributi a favore di imprese singole ed associate, di istituti e laboratori di ricerca e di organismi associativi per la realizzazione di progetti di ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1988 e lire 300 milioni per l'anno 1989.

2. Sul precitato cap. 8100 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni.

3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8100 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 22, programma 3.2.7., spese d'investimento, categoria 2.2., sezione X, il cap. 8101 (2.1.220.5.10.14) con la denominazione «Interventi per favorire la ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1988 e lire 100 milioni per l'anno 1989.

5. Sul precitato cap. 8101 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni.

6. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 8101 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Capo VI

COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI

Art. 18.

Comitato tecnico consultivo

1. Presso la direzione regionale dell'industria è istituito il comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal direttore regionale dell'industria che lo presiede, o suo sostituto;

b) dal direttore del servizio pesca marittima;

c) da un rappresentante per ciascun compartimento marittimo competente per territorio del Friuli-Venezia Giulia;

d) dal direttore dell'ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;

e) da un rappresentante del registro navale italiano;

f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;

g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;

h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti comuni, designati dai comuni stessi:

1) Grado;
2) Marano Lagunare;
3) Monfalcone;
4) Muggia;
5) Trieste;

i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal presidente della giunta regionale.

3. Il comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:

a) un rappresentante designato dal consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;

b) un rappresentante dell'università di Trieste;

c) un rappresentante dell'università di Udine;

d) un rappresentante dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

4. Il comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito sottocomitato per l'attuazione dell'art. 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.

5. Funge da segretario del comitato un funzionario della direzione regionale dell'industria.

6. I membri del comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

7. Il comitato è convocato dal suo presidente.

8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente.

9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato esperti in discipline relative al problema.

11. Il comitato tecnico consultivo nominato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, resta in carica fino alla costituzione del comitato di cui al presente articolo per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1.

Art. 19.

Compiti del Comitato tecnico consultivo

1. Il comitato tecnico consultivo esprime parere sulle domande di contributo di cui al capo II e, quando ne sia richiesto dall'assessore regionale all'industria, su di ogni altro argomento riguardante la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.

2. Il comitato tecnico consultivo, nella composizione di cui all'art. 18, comma 2, ovvero se costituito, il sottocomitato di cui all'art. 18, comma 4, formula le direttive ed i criteri per la redazione del documento di cui all'art. 15.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 fanno carico al cap. 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 per l'importo a fianco dei medesimi indicato:

a) cap. 1080: lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

b) cap. 8090: lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

c) cap. 8091: lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

d) cap. 8092: lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989;

2. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni si provvede:

a) per lire 600 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato;

b) per lire 900 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) cap. 8090: lire 350 milioni;
2) cap. 8091: lire 50 milioni;
3) cap. 8092: lire 500 milioni.

3. I precitati capitoli 8090, 8091 e 8092 vengono eliminati dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Capo VII

DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALI

Art. 22.

Disposizione transitoria

1. Sono considerate valide ai fini dell'applicazione della presente legge le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, e le successive leggi regionali di modificazione e di integrazione sono abrogate, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 11, e dall'art. 22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1988

BIASUTTI

86R0664

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 47.

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 14 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità della legge

1. In attesa di una legge speciale dello Stato che disciplini in modo organico la ricerca archeologica, la salvaguardia, il recupero e l'organizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico, culturale ed ambientale della città di Aquileia, la Regione promuove, d'intesa con la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, sentita l'amministrazione provinciale di Udine ed il comune di Aquileia, iniziative ed interventi volti alla valorizzazione del predetto patrimonio, garantendone l'integrazione con i normali processi di sviluppo socio-economico nel comune di Aquileia.

Art. 2.

Tipologia e priorità degli interventi

1. Le iniziative e gli interventi previsti dall'art. 1 riguardano prioritariamente lo studio e la progettazione della viabilità interna ed esterna della città di Aquileia, che possono essere preceduti da un concorso internazionale di idee, i connessi interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, la sistemazione della piazza Capitolo e delle vie circostanti, la creazione di percorsi pedonali, in funzione della creazione di un «Parco archeologico e monumentale».

2. Altre iniziative riguardano la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale ed ambientale della città di Aquileia anche in funzione del suo sviluppo economico-turistico e culturale.

Art. 3.

Ruolo della provincia di Udine

1. In armonia con i principi informativi della programmazione regionale e con la normativa di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la Regione riconosce alla provincia di Udine la funzione di programmazione delle iniziative e degli interventi di cui all'art. 2, da attuarsi, d'intesa con il comune di Aquileia, con lo studio e la progettazione del «Parco archeologico e monumentale di Aquileia» quale quadro urbanistico di riferimento e programma per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari.

Art. 4.

Ruolo del comune di Aquileia

1. Il comune di Aquileia predispone, per la realizzazione del progetto del parco archeologico e monumentale e degli interventi che saranno definiti dalla provincia di Udine su proposta del comitato previsto dall'art. 5, l'aggiornamento del Piano regolatore generale comunale.

2. Spetta inoltre al comune di Aquileia, nell'ambito delle proprie competenze, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni necessarie all'attuazione del piano medesimo e del parco archeologico monumentale.

Art. 5.

Istituzione del Comitato per la programmazione e per il coordinamento degli interventi per Aquileia

1. Al fine di consentire l'approfondimento delle problematiche connesse con l'attuazione della presente legge, è istituito, con sede presso il comune di Aquileia, il «comitato per la programmazione e per il coordinamento delle iniziative e degli interventi per Aquileia» nel quale sono rappresentati: la Regione, la provincia di Udine, il comune di Aquileia, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, l'Arcidiocesi di Gorizia.

2. Il comitato è così composto:

a) dal presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, che lo presiede;

b) dal presidente della provincia di Udine o da un suo delegato;

c) dal sindaco del comune di Aquileia o da un suo delegato;

d) dal soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

e) dall'arcivescovo di Gorizia o da un suo delegato;

f) dall'assessore alla cultura della provincia di Udine;

g) dall'assessore alla gestione del territorio, trasporti e tutela ambientale della provincia di Udine;

h) dall'assessore ai lavori pubblici ed all'urbanistica del comune di Aquileia;

i) dall'assessore al turismo ed ai beni culturali del comune di Aquileia;

l) da tre consiglieri comunali del comune di Aquileia, di cui uno di minoranza;

m) dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali o da un suo delegato;

n) dal direttore regionale della programmazione e del bilancio o da un suo delegato;

o) dal direttore regionale della pianificazione territoriale o da un suo delegato;

p) da un archeologo e da un urbanista di chiara fama nominati dalla giunta regionale su proposta del ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il predetto comitato svolge funzioni propositive e consultive in merito a tutte le iniziative che saranno attuate ai sensi della presente legge ed in particolare ha il compito di favorire l'uniformità di indirizzo tra le predette iniziative e gli interventi attuati dallo Stato e da altri enti ed istituzioni, pubbliche o private.

4. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente può far partecipare ai lavori del comitato studiosi ed esperti sugli argomenti in esame, senza diritto di voto.

Art. 6.

Provvidenze previste da leggi regionali vigenti

1. La Regione provvede ad inserire in un quadro di priorità gli interventi in favore del comune di Aquileia concernenti le provvidenze previste dalle leggi regionali vigenti in materia di recupero urbanistico e di tutela ambientale.

Art. 7.

Ulteriori competenze della Regione

1. La Regione esercita le ulteriori competenze assegnate dallo Stato per il recupero e lo sviluppo del patrimonio archeologico di Aquileia adeguandosi ai principi informatori della presente legge.

Art. 8.

Fondazione per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di Aquileia

1. La Regione, in conformità alla normativa statale in materia, si propone di attivare la creazione di una fondazione che abbia lo scopo di favorire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico, culturale ed ambientale di Aquileia.

Art. 9.

Assegnazioni finanziarie alla provincia di Udine e al comune di Aquileia

1. La Regione assegna alla provincia di Udine i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 ed al comune di Aquileia i finanziamenti per l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni di cui all'art. 4.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, sono istituiti, alla rubrica n. 18, il programma 2.3.9., «Progetto per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali di Aquileia» e, nelle spese d'investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 6260 (2.1.233.3.08.27) con la denominazione «Assegnazione di fondi all'amministrazione provinciale di Udine per la programmazione di iniziative ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico, culturale ed ambientale della città di Aquileia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.

3. Sul predetto cap. 6260 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

4. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà con le procedure e le modalità di cui all'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

5. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1988 e lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 18, programma 2.3.9., spese d'investimento, categoria 2.3., sezione VIII, il cap. 6261 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione «Finanziamenti al comune di Aquileia per l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni necessarie all'attuazione del progetto del Parco archeologico e monumentale di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1988 e lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

7. Sul predetto cap. 6261 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

8. All'eventuale rifinanziamento degli interventi relativi ai lavori, alle opere ed alle acquisizioni previsti dall'art. 9 si provvederà con la legge finanziaria di cui all'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, da approvarsi per gli anni 1989 e successivi.

9. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 1170 dello stato di previsione precitato (rubrica n. 7, partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); di tale importo la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1988 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1988

BIASUTTI

86R0665

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 48.

Nuove norme in materia di diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 14 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole primarie e secondarie della regione l'equipollenza di trattamento di cui all'art. 33 della Costituzione, e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Regione promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

a) gli allievi delle scuole primarie e secondarie frequentanti le scuole non statali, con sede in regioni, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b) le stesse scuole di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

Tipologia di interventi

1. È prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'art. 2.

2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare e del merito scolastico, secondo i criteri indicati in apposito regolamento, da emanarsi, da parte della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi a beneficiare degli assegni di studio solo gli allievi delle scuole primarie e secondarie che abbiano conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico per il quale l'assegno viene concesso.

4. È altresì prevista la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore delle scuole di cui all'art. 2.

5. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 4 le scuole che possiedono i seguenti requisiti:

a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;

b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;

c) gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;

d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;

e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;

f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;

h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;

i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dall'autorità scolastica competente.

Art. 4.

Competenze delle province

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Controlli

1. È fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 4 dell'art. 3 di presentare alle province, entro il termine stabilito dalle province stesse, il rendiconto delle spese sostenute con i contributi medesimi.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dei benefici.

Art. 6.

Convenzioni

1. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 3 può essere affidata dalle province, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate.

2. Dette convenzioni debbono, in particolare, contenere:

a) la determinazione dell'oggetto della convenzione;

b) i criteri per l'utilizzazione del contributo regionale;

c) l'indicazione dei criteri di determinazione delle quote di oneri di gestione poste a carico delle famiglie;

d) l'indicazione di eventuali forme di collaborazione e partecipazione ai compiti esercitati dalla Regione e dagli Enti locali in materia di diritto allo studio;

e) le modalità per la richiesta, la gestione e la rendicontazione del contributo; a titolo di rendiconto le scuole presentano l'elenco delle spese sostenute con le sovvenzioni ricevute, integrato da una dichiarazione della quale risulti che le medesime sono state impiegate in conformità dei fini per i quali sono state erogate.

Art. 7.

Edilizia scolastica

1. Sono soppresse, all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificata dalla legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, le parole «e, comunque, per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni».

Art. 8.

Regolamento attuativo

1. Per le modalità di erogazione dei finanziamenti della presente legge, verrà emanato dalla giunta regionale, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il regolamento attuativo, nel rispetto della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 9.

Decorrenza degli interventi

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dall'anno scolastico 1988-1989.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 18, programma 2.3.2., spese correnti, categoria 1.5., sezione VI, il cap. 5771 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione «Assegnazione alle Province per la concessione di assegni di studio per le spese di iscrizione e frequenza alle scuole non statali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 750 milioni per l'anno 1988.

3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

4. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 4 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1988.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla rubrica n. 18, programma 2.3.2., spese correnti, categoria 1.5., sezione VI, il cap. 5772 (1.1.153.2.06.04) con la denominazione «Assegnazioni alle province per la concessione di contributi alle scuole non statali per le spese di gestione» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di 750 milioni per l'anno 1988.

6. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

7. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l'esercizio 1987, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1541 del 25 marzo 1988.

8. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, addì 13 giugno 1988

BIASUTTI

86R0666

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1988, n. 49.

Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 75 del 14 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in armonia con gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso la politica di piano ed allo scopo di favorire l'incremento dei redditi, la crescita professionale e umana e la riduzione dei costi di produzione nel settore agricolo, promuove ed incentiva attività finalizzata allo sviluppo agricolo tramite:

a) l'assistenza tecnica-economica alle imprese;

b) l'informazione socio-economica;

c) la divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, mezzi audiovisivi ed attività dimostrative, dei risultati della ricerca e della sperimentazione applicata;

d) l'acquisizione, anche mediante studi ed indagini, di dati e di informazioni utili per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle aziende ed alle produzioni locali.

2. Per il conseguimento dei fini suddetti la Regione si avvale, oltre che delle proprie strutture, di quelle dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), del centro regionale di sperimentazione agraria, degli enti locali territoriali, delle organizzazioni professionali agricole e loro emanazioni, delle associazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori, nonché degli organismi pubblici e privati che operano per l'assistenza, la consulenza, l'informazione e la sperimentazione a favore dei produttori agricoli.

3. In particolare la Regione attua l'attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo attraverso le province, le Comunità montane, la comunità collinare del Friuli e le organizzazioni professionali agricole, anche attraverso enti dalle stesse promossi.

4. Per attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo si intende l'opera di informazione e consulenza rivolta alla generalità degli operatori agricoli e finalizzata alla introduzione delle innovazioni tecnologiche ed all'indirizzo alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale atta a conseguire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro. Tale attività si esplica anche orientando gli operatori verso gli organismi, riguardati dalla presente legge, in grado di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica o settoriale di cui le stesse abbisognano.

Art. 2.

1. Compete all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA):

a) la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso l'organizzazione dei corsi previsti dai successivi articoli, dei tecnici che svolgono attività nei servizi di sviluppo agricolo, ricercando il possibile coordinamento con il consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli - CIFDA di cui al regolamento (CEE) n. 270/79;

b) l'attività di supporto tecnico-professionale nei riguardi degli addetti all'attività operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo;

c) l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione, con particolare riguardo ai settori della valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dell'occupazione giovanile rivolta specificatamente alle coltivazioni di particolare pregio e capaci di fornire un elevato valore aggiunto;

d) la rilevazione e la diffusione di dati agrometeorologici rilevanti ai fini di una razionale coltivazione dei terreni sotto il profilo agro-pedologico ed ecologico;

e) l'attività dimostrativa nelle aziende gestite direttamente dall'ente medesimo;

f) la gestione dell'attività di informazione di mercato.

2. Inoltre, compete all'Ente medesimo la concessione, in attuazione dei programmi di finanziamento approvati dalla giunta regionale, delle sovvenzioni agli enti di cui all'art. 1, la verifica dell'attività svolta da ciascuno di essi e la liquidazione delle sovvenzioni stesse.

Art. 3.

1. È istituito il comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo con compiti di consulenza e proposta nei confronti dell'amministrazione regionale in materia di assistenza e di informazione tecnico-economica, di divulgazione, di dimostrazione nonché di coordinamento dell'attività di ricerca, sperimentazione, formazione professionale in agricoltura e di divulgazione attuata con finanziamenti regionali.

2. Detto comitato:

a) formula, tramite l'assessore regionale all'agricoltura, proposte alla giunta regionale circa la definizione dei programmi regionali, annuali e pluriennali relativi alle finalità di cui all'art. 1;

b) verifica la compatibilità dei programmi presentati dagli enti, organismi, associazioni e organizzazioni di cui all'art. 1 con i sopra menzionati programmi regionali, esprimendo un parere sulla rispondenza dei medesimi;

c) esprime parere circa l'idoneità degli enti, organismi, associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 1 a svolgere i compiti attinenti allo sviluppo agricolo di cui alla presente legge, sulla base di una relazione presentata dagli stessi dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti riportati all'art. 6.

3. Il comitato esprime altresì parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'assessore regionale all'agricoltura e su di una relazione annuale afferente allo stato delle iniziative avviate; tale relazione sarà sottoposta alla giunta regionale che la trasmette alla commissione consiliare competente.

4. Il comitato di cui al presente articolo ha sede presso la direzione regionale dell'agricoltura ed è costituito, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del comitato, nonché all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'ente od organo od associazione od organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

5. Il comitato ha la durata di 5 anni e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 4.

1. Il comitato di cui all'art. 3 è così composto:

a) dall'assessore regionale all'agricoltura;

b) dal direttore regionale dell'agricoltura, o suo designato;

c) dal presidente dell'ERSA, o suo designato;

d) dal direttore dell'ERSA, o suo designato;

e) dal presidente del centro regionale di sperimentazione agraria, o suo designato;

f) dal direttore del centro regionale di sperimentazione agraria, o suo designato;

g) da cinque esperti in rappresentanza delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla giunta regionale;

h) da tre esperti in rappresentanza delle tre organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate dalla giunta regionale;

i) dal preside della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, o suo designato;

l) da un rappresentante dell'industria di trasformazione agricola, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia;

m) dal presidente del comitato regionale dell'unione delle associazioni dei produttori, o suo designato;

n) da un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e forestali, designato congiuntamente dai rispettivi ordini provinciali;

o) da un rappresentante dell'ordine dei veterinari, designato congiuntamente dai rispettivi ordini provinciali;

p) da un rappresentante del collegio dei periti agrari, designato congiuntamente dai rispettivi collegi provinciali;

q) da un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM;

r) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali, designato dalla sezione regionale dell'unione province italiane - UPI.

2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

3. Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

4. Presiede il comitato l'assessore regionale all'agricoltura e, in caso si sua assenza o di impedimento, il direttore regionale dell'agricoltura.

5. Il presidente del comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni od enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

6. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla direzione regionale dell'agricoltura. Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni recevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti.

Art. 5.

1. Per la formazione del personale tecnico, nonché di tutti i tecnici degli organismi pubblici e privati che operano nel settore, l'ERSA istituirà, periodicamente, specifici corsi di aggiornamento e/o di specializzazione in collaborazione con le università.

2. È fatto divieto di utilizzare il personale tecnico che svolge l'attività operativa di base nell'istruttoria di pratiche relative alla concessione di provvidenze contributive o creditizie pubbliche per il sostegno del settore agricolo.

Art. 6.

1. L'assessore regionale all'agricoltura, sentito il comitato di cui all'art. 3, propone alla giunta regionale l'individuazione, a domanda dei medesimi, degli enti, associazioni, organizzazioni professionali e organismi che collaborano con la Regione per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, in base alla presentazione di una relazione dalla quale emerga l'attività degli stessi svolta in precedenza nel settore, il numero e la qualificazione professionale degli addetti alla stessa, con gli estremi di iscrizione all'elenco di cui all'art. 7, la possibilità di autonomia gestionale e amministrativa della specifica attività e l'operatività che intendono svolgere attraverso programmi dettagliati anche pluriennali. Tale individuazione verrà aggiornata annualmente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare personale in organico o stabilmente assunto ovvero avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni o di contratti a termine in conformità alla normativa vigente, di personale iscritto nell'elenco degli assistenti ed informatori previsto dall'art. 7.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere concessa da parte dell'ERSA, con i fondi di cui all'art. 9, una sovvenzione sulle spese ritenute ammissibili, ivi compresi gli oneri derivanti dall'impiego di personale, per la realizzazione dei programmi di attività. Detti programmi, riflettenti l'attività che si intende svolgere in ciascun anno, dovranno essere presentati alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 30 settembre dell'anno precedente, corredati da un preventivo di spesa.

4. Le sovvenzioni non potranno superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile.

5. L'importo della sovvenzione di cui al comma 4 comprenderà una aliquota non superiore al 20% della sovvenzione stessa, per spese generali ed organizzative non documentabili, a titolo forfettario.

6. Contestualmente al provvedimento di concessione della sovvenzione verrà corrisposta dall'ERSA una anticipazione pari al 50% dell'importo della sovvenzione stessa. Qualora il beneficiario non realizzi, neppure per la parte coperta dall'anticipo erogato, l'attività programmata, l'anticipazione verrà recuperata maggiorata da una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'epoca dell'erogazione.

7. Le sovvenzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze concesse per le medesime finalità agli enti, associazioni, organizzazioni od organismi beneficiari.

Art. 7.

1. Allo scopo di promuovere e tutelare la specifica qualificazione professionale dei tecnici che operano nel settore riguardato dalla presente legge è istituito, presso la direzione regionale dell'agricoltura, l'elenco degli assistenti ed informatori impiegati da enti, associazioni, organizzazioni ed organismi.

2. Potranno chiedere l'iscrizione a detto elenco i tecnici diplomati o laureati che avranno frequentato con profitto:

a) i corsi di formazione svolti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79;

b) i corsi di formazione che saranno organizzati e svolti in applicazione della presente legge.

3. In via transitoria e nella fase di prima applicazione della presente legge, potranno chiedere l'iscrizione a detto elenco i tecnici che siano in possesso di un attestato rilasciato da un ente, associazione, organizzazione od organismo comprovante lo svolgimento di attività nei servizi di sviluppo agricolo per almeno 3 anni. Costoro saranno tuttavia tenuti, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, a frequentare con esito favorevole uno specifico corso di aggiornamento organizzato dall'ERSA secondo quanto previsto all'art. 5.

Art. 8.

1. Per il supporto dell'attività di assistenza tecnico-economica, di informazione, di divulgazione, di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 3, è autorizzata a stipulare convenzioni con università, istituti ed enti pubblici per l'effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni ritenute opportune per soddisfare esigenze attinenti allo sviluppo dell'agricoltura o di consulenze specialistiche in materia di ricerche ed informazioni di mercato.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 3, a stipulare convenzioni con privati, particolarmente qualificati sotto il profilo della competenza tecnica, per l'effettuazione di studi, consulenze, ricerche, sperimentazioni e divulgazioni ritenute necessarie per esigenze di peculiare rilievo con particolare riferimento alle ricerche ed informazioni di mercato.

Art. 9.

1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2, la Regione assegna annualmente all'ERSA un finanziamento straordinario.

2. Con tale finanziamento l'ERSA provvede all'erogazione delle sovvenzioni agli enti, associazioni, organizzazioni ed organismi che svolgono attività nei servizi di servizi di sviluppo agricolo nonché alla copertura delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti affidatigli ai sensi del precitato art. 2, secondo la suddivisione del finanziamento, tra le due finalità anzidette, stabilita dalla giunta regionale.

Art. 10.

1. Sino all'approvazione da parte della giunta regionale dei programmi relativi alle attività riguardate dalla presente legge, l'amministrazione regionale potrà concedere sovvenzioni e contributi agli enti e agli organismi che svolgono attività di assistenza tecnica, consulenza, divulgazione ed informazione a termini della legislazione vigente.

2. Nulla è innovato per quanto attiene ai finanziamenti concedibili alle associazioni provinciali degli allevatori e alle altre organizzazioni di allevatori a termini della legge 29 giugno 1929, n. 1366, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, e della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16. Nulla è altresì innovato circa i finanziamenti a favore di enti extraregionali che operano nel settore dei servizi di sviluppo previsti dalle leggi regionali 24 novembre 1980, n. 63, e 11 giugno 1983, n. 45, né per finanziamenti inerenti a convegni, mostre e manifestazioni.

Art. 11.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 fanno carico al cap. 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 12.

1. Per le finalità previste dall'art. 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito alla rubrica n. 21, programma 3.1.5., spese correnti, categoria 1.4., sezione X, il cap. 7418 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione: «Spese per l'effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazioni di mercato attinenti allo sviluppo dell'agricoltura» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

2. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (rubrica n. 21, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).

Art. 13.

1. Per le finalità previste dall'art. 9, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, sono istituiti, alla rubrica n. 21, programma 3.1.5., spese correnti, categoria 1.5., sezione X, i seguenti capitoli:

a) Cap. 7419 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per il potenziamento delle attività nei servizi di sviluppo agricolo, di informazione socio-economica, dimostrazione e divulgazione in agricoltura, fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 1170 dello stato di previsione precitato (rubrica n. 21, partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) Cap. 7422 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per il potenziamento delle attività nei servizi di sviluppo agricolo, di informazione socio-economica, dimostrazione e divulgazione in agricoltura», e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni, per l'anno 1988, cui si provvede mediante storno dal cap. 1080 del medesimo stato di previsione.

2. Sul precitato cap. 7419 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

3. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 7422 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 giugno 1988

BIASUTTI

86R0667

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 50.

Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 21 giugno 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del F.E.O.G.A., Sezione orientamento, previsti dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, dal regolamento (CEE) n. 1932 del 19 giugno 1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni, relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti, previsti quali beneficiari dai regolamenti medesimi, sovvenzioni, a titolo di partecipazione finanziaria, sotto forma di un contributo in conto capitale, nella misura massima prevista a carico dello Stato membro.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire dopo la decisione della commissione C.E.E.

3. È applicabile la disposizione di cui all'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

4. La decisione formale relativa alla partecipazione finanziaria prevista dall'art. 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77, come sostituito dall'art. 1, punto 9), del regolamento (CEE) n. 1932/84, potrà essere rilasciata in base a deliberazione giuntale.

5. Per la concessione della provvidenza prevista dal presente articolo si prescinde dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze di cui ai commi precedenti saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall'amministrazione regionale ai sensi della presente legge.

Art. 2.

1. Per le finalità dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito «per memoria», alla rubrica n. 21, programma 3.1.5, spese di investimento, categoria 2.4, sezione X, il cap. 7521 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale ai soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in attuazione del regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento (CEE) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 7521 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

3. Per l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il finanziamento del predetto regolamento CEE, vengono istituiti «per memoria» nei bilanci citati i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata al titolo II, categoria 2.3., il cap. 488 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi per l'attuazione di interventi in applicazione del regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento (CEE) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nello stato di previsione di spesa alla rubrica n. 21, programma 3.1.5., spese di investimento, categoria 2.4., sezione X, il cap. 7522 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi in applicazione del regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento (CEE) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni - fondi statali».

La presente legge regionale sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 giugno 1988

BIASUTTI

88R0668

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 26

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189